

TRIBUNALE DI BRESCIA

**Ricorso per l'ammissione alla procedura di
piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(d.lgs. n. 14/2019)**

Il sottoscritto Alex Benedetti, nato a Brescia il 05.12.1975 e residente a Gavardo (BS) in Via San Pellegrino n. 2, carta di identità n. CA05076ID rilasciata il 10.02.2021, codice fiscale BNDLXA75T05B157Y, telefono 347.4612335, con domicilio digitale eletto presso occ@odcecbrescia.it,

PREMESSO CHE

- il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dal d.lgs. 14/2019, essendo un consumatore persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- il ricorrente non è stato esdebitato nei precedenti cinque anni né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni stesse secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trova le proprie cause sostanzialmente nei seguenti fattori:
 1. con atto del 09.01.2007 lo scrivente e la allora compagna Michela Senti hanno acquistato un appartamento sito nel Comune di Villa Carcina, al prezzo di € 114.400,00 IVA inclusa, da destinare ad abitazione del nucleo familiare;
 2. per finanziare l'acquisto lo scrivente e la Signora Senti hanno stipulato un contratto di mutuo fondiario, cointestato, per l'importo capitale di € 104.000,00, da rimborsare in 30 anni mediante 360 rate mensili posticipate da € 565,00 l'una;



3. a seguito di separazione¹, lo scrivente si è trasferito in un nuovo appartamento in locazione, sito nel Comune di Gavardo; il relativo contratto, stipulando in data 11.05.2015, prevedeva (e prevede tuttora) il pagamento di un canone mensile di € 320,00;
 4. l'aumento dei costi connesso al trasferimento (che ha comportato, oltre al pagamento del canone di locazione, una sostanziale duplicazione delle spese per utenze) non ha più reso sostenibile, a partire dal novembre 2016, il regolare pagamento delle rate del mutuo; si trattava, infatti, di un incremento significativo rispetto al reddito dello scrivente, che attualmente è di poco superiore a € 1.500,00 netti mensili;
 5. nel 2018 la banca creditrice ha avviato un'azione esecutiva sull'immobile (Tribunale di Brescia, r.g. 609/2018); il procedimento si è già concluso ma il ricavato della vendita non è stato sufficiente per il pagamento integrale del credito vantato dalla banca;
- essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 14/2019, ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Costanzo Tita Sanvitale Simonetta, gestore nominato dell'Organismo di composizione della crisi denominato OCC - Commercialisti Brescia, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, allegato sub 1;
 - il piano prevede la destinazione alla soddisfazione dei creditori della somma di € 300,00 mensili, per un periodo di 4 anni, per un importo complessivo di € 14.400,00;
 - vi è un unico creditore, i cui dati completi sono riportati nell'allegato sub 2, che vanta un credito chirografario dell'importo di € 68.696,00;
 - la consistenza e la composizione del patrimonio dello scrivente, di valore sostanzialmente nullo, sono riportate nell'allegato sub 3;
 - lo scrivente non ha posto in essere, negli ultimi cinque anni, atti di straordinaria amministrazione;
 - il nucleo familiare dello scrivente, come da certificato dello stato di famiglia che si allega sub 4, è composto solo dallo scrivente; tuttavia, a seguito di un accordo del 23.09.2016 con la Signora Senti e della sua successiva modifica (allegati sub 5):

¹ Il termine separazione è qui utilizzato in senso tecnico, posto che il rapporto con la signora Senti non è mai stato formalizzato giuridicamente.



- a. l'affido dei due figli è condiviso tra i genitori, con previsione che gli stessi trascorrono periodi paritetici presso ciascuno di essi;
 - b. lo scrivente si è impegnato a sostenere in via esclusiva le spese straordinarie necessarie ai figli;
 - c. lo scrivente ha rinunciato agli assegni familiari e alle detrazioni fiscali connesse ai figli;
- alla luce di quanto sopra le spese di mantenimento dello scrivente e dei due figli, per quanto di competenza, sono stimabili in complessivi € 14.400,00 annui, come da allegato sub 6;
 - le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni sono allegate sub 7;
 - i movimenti bancari dal 05.07.2018 al 30.05.2022 sono allegati sub 8;
 - la relazione rilasciata dal Dott. Costanzo Tita Sanvitale Simonetta è allegata sub 9;

tutto ciò premesso

il sottoscritto Benedetti Alex chiede che l'Illustrissimo Sig. Giudice del Tribunale di Brescia, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e seguenti del d.lgs. 14/2019, voglia fissare udienza, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto.

Con osservanza.

Brescia, 17.10.2022

Alex Benedetti

Per certificazione dell'apposizione della firma del Sig. Alex Benedetti, che ha sottoscritto il presente ricorso, identificato con C. I. n. CA05076ID rilasciata il 10.02.2021 dal Ministero dell'Interno, con scadenza il 05.12.2031.


Il Referente

(Dott. Ferruccio Barbi)





Si allegano i documenti citati dal n. 1 al n. 9.



Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Brescia
Via Marsala 17 - 25122 Brescia
Tel. 0303752348 - 4 Fax 0303752913
Iscrizione n. 4 sez. A Registro O.C.C. presso il Ministero della Giustizia
e-mail: occ@odcec.bs.it - PEC: occ@odcecbrescia.it - www.dotcomm.bs.it
C.I. e P.I. 02953440985



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

rilevato che, con domanda depositata il 21.10.2022, ALEX BENEDETTI ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;

rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma CCII;

rilevato che alla domanda è altresì allegata la relazione del gestore della crisi dott. Costanzo Tita in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII;

ritenuto che la proposta e il piano siano pertanto ammissibili;

visto l'art. 70 CCII;

dispone

che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito *web* del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;

avverte

che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

assegna

ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione;

dispone

che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie.

Si comunichi.

Brescia, 8 novembre 2022

Il g.d.
dott. Stefano Franchioni

